



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

**Repertorio Atti n. 1711 del 22 maggio 2003**

**CONFERENZA STATO REGIONI  
SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2003**

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”.

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

**VISTI** gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che individua le condizioni per assicurare le attività di emergenza sanitaria uniformemente su tutto il territorio nazionale;

**VISTE** le “Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria”(pubblicate sulla G.U. 17 maggio 1996, n.114), approvate da questa Conferenza l’11 aprile 1996, in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che prevedevano, tra gli altri, che i programmi di aggiornamento e formazione del personale medico, infermieristico e non infermieristico, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale addetti all’emergenza, nonché del personale messo a disposizione dalle Associazioni di Volontariato, venissero predisposti in un apposito documento, al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria;

**VISTO** il documento di Linee Guida in oggetto, trasmesso con nota del 12 aprile 2001 dal Ministero della salute, esaminato il 5 giugno 2001 in sede tecnica e per il quale, le Regioni chiedevano il rinvio per approfondimenti;

**VISTA** la proposta di accordo, trasmessa con nota del 3 aprile 2003 dalla Regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, riformulata sulla scorta di quella trasmessa inizialmente dal Ministero della salute;

**CONSIDERATO** che il 6 maggio 2003 in sede tecnica, i contenuti delle Linee guida di cui allo schema di accordo in questione venivano nuovamente rivisti e convenuti tra il Ministero della salute e le Regioni, che, a seguito dell’attività istruttoria posta in essere dalla Segreteria di questa Conferenza, si è pervenuti ad una formulazione definitiva dell’accordo in oggetto;

**CONSIDERATO** che nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

**CONSIDERATO** che l'atto d'intesa Stato e Regioni sancito da questa Conferenza l'11° aprile 1996 sul sistema di emergenza/urgenza, (Repertorio atti n. 131) prevede che i programmi di aggiornamento e formazione del personale medico, infermieristico e non infermieristico, dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.), addetti all'emergenza nonché del personale messo a disposizione dalle associazioni di Volontariato, siano predisposti e sviluppati in un apposito documento, al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria dei diversi programmi di formazione e aggiornamento;

**RITENUTA** la necessità, per la peculiarità e la specificità delle competenze richieste, di poter avere una formazione specialistica specifica sull'emergenza come avviene per altre specialità, e che le singole Regioni potranno prevedere iniziative finalizzate alla formazione del medico addetto al sistema di emergenza/urgenza sanitaria;

**VALUTATO** che il presente documento intende fornire le indicazioni per la definizione degli obiettivi formativi che le varie figure professionali coinvolte devono conseguire al fine di garantire contestualmente l'uniformità dei percorsi formativi previsti dalle varie realtà regionali;

**il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano convengono**

sul documento recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza" che, allegato sub A) al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
f.to Carpino

Il Presidente  
f.to La Loggia

## **Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza**

### **1) PRINCIPI GENERALI**

I programmi di formazione e aggiornamento e la relativa certificazione sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Il personale operante nel sistema dell'emergenza – urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme, prescindendo dall'appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale e/o ad Enti, Associazioni di Volontariato.

Restano ferme le rispettive competenze, gli ambiti professionali, nonché la specifica formazione di base di ciascuna figura.

L'obiettivo generale è rappresentato dalla qualità delle cure mediante l'integrazione funzionale ed operativa di ogni settore del sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria (Centrali Operative, Mezzi di soccorso, Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso ospedaliero, Dipartimento di Emergenza – Urgenza e Accettazione di I e II livello). La formazione è lo strumento a disposizione di tutto il personale che opera nel sistema per favorirne l'integrazione.

Costituiscono obiettivi specifici delle presenti linee guida:

- la definizione dei destinatari dei percorsi formativi;
- la definizione dei percorsi formativi ;
- la definizione di un livello di formazione di base specifica e la definizione di un livello di formazione permanente e aggiornamento;
- l'inserimento della formazione del personale dell'emergenza-urgenza sul programma di educazione continua in medicina (ECM), secondo quanto convenuto nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 13 marzo 2002 (repertorio atti n. 1667).

#### **1.1 - DESTINARI DEI PERCORSI FORMATIVI**

Le tipologie di percorsi formativi adottati nonché i contenuti dei programmi e l'articolazione dei corsi relativi all'area dell'emergenza spesso risultano difformi non solo da una regione all'altra ma anche nell'ambito della stessa regione.

Stante tali diversità, appare opportuno individuare, per tutte le figure che operano nell'emergenza, una formazione di base specifica e un percorso di formazione permanente definendo, a livello regionale, i criteri per la validazione di tali percorsi che devono coinvolgere tutto il personale (medici, infermieri, personale tecnico e volontario) già impegnato nel sistema.

Il personale operante nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria risulta costituito da figure professionali di diversa estrazione, formazione ed esperienza:

- medici dipendenti del S.S.N.;
- medici convenzionati dell'emergenza territoriale (D.P.R. n.270/2000);
- personale infermieristico dipendente del SSN;

- personale non sanitario dipendente del S.S.N.;
- personale soccorritore volontario e dipendente dai soggetti di cui all'art. 5, comma 3 del D.P.R. 27/03/92;
- altri operatori del ruolo tecnico ed amministrativo del S.S.N.;
- altri operatori del ruolo tecnico di supporto dipendenti e/o volontari che operano presso i soggetti di cui all'art. 5, comma 3 del D.P.R. 27/03/92.

## **2 - DEFINIZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI**

E' prevista una formazione di base specifica per tutti gli operatori che vengono inseriti nel sistema di emergenza-urgenza e una formazione permanente per il personale già operante nel sistema. Tale formazione è richiesta al personale sanitario degli enti o associazioni di volontariato eventualmente messo a disposizione per il servizio di emergenza/urgenza nei termini e con le modalità fissate dalle singole Regioni.

### **2.1 - Organizzazione dei corsi**

Per ogni corso sono documentati: i criteri di ammissione, gli obiettivi di apprendimento il metodo, gli strumenti, la durata, il sistema di valutazione .

La formazione viene espletata con alto rapporto docenti /discenti, avvalendosi di procedure didattiche interattive e sessioni pratiche.

I livelli di preparazione raggiunti sono valutati e registrati periodicamente.

I corsi comprendono:

- Parte teorica;
- Parte pratica;
- Valutazione finale complessiva;
- Certificazione

I contenuti dei corsi devono rispettare quanto previsto nelle Linee Guida Internazionali per l'emergenza sanitaria.

### **2.2 - Destinatari**

Il personale operante nel sistema è riconducibile a:

- a) Medici;
- b) Infermieri;
- c) Soccorritori;
- d) Tecnici.

#### **a) Medici**

- dipendenti del S.S.N.

- convenzionati per l'emergenza territoriale (D.P.R. 270/2000)

### **a1) Medici dipendenti del S.S.N.**

Al fine di garantire una tempestiva, efficace e appropriata risposta del sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria, indipendentemente dal livello formativo già acquisito, il personale medico deve ricevere una formazione di base specifica ed una formazione permanente.

#### *1) Livello di formazione di base specifica*

I programmi dei corsi hanno lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi clinico-assistenziali e organizzativi e relazionali definiti e condivisi a livello regionale.

#### *Obiettivi clinico-assistenziali*

1. conoscenza e gestione delle procedure di triage intra ed extraospedaliero;
2. sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali nell'età adulta e pediatrica;
3. trattamento di base e avanzato nella fase pre-ospedaliera e ospedaliera del paziente traumatizzato nell'età adulta e pediatrica;
4. conoscenza e capacità di attuare i percorsi clinici che garantiscono la continuità delle cure.

#### *Obiettivi organizzativi*

1. conoscenza dell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
2. conoscenza dell'organizzazione del sistema di emergenza urgenza e dei relativi protocolli;
3. conoscenza delle modalità complessive del trasporto sanitario della rete regionale dell'emergenza;
4. acquisizione delle capacità di predisporre e utilizzare i protocolli operativi organizzativi, clinici, ospedalieri e territoriali;
5. conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi di comunicazione e delle tecnologie;
6. conoscenza degli aspetti medico-legali nell'urgenza ed emergenza;
7. conoscenza delle modalità di coordinamento con Enti istituzionali preposti all'emergenza non sanitaria;
8. conoscenza e capacità di gestione di protocolli organizzativi e assistenziali, attivati nell'ambito di maxiemergenze, grandi eventi ed emergenze non convenzionali;
9. conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza.

#### *Obiettivi relazionali*

- 1 acquisizione delle capacità di relazione d'aiuto;
- 2 conoscenza e metodologia del lavoro di equipe;
- 3 conoscenza della metodologia per la gestione dello stress e dei conflitti;
- 4 acquisizione delle capacità di relazione nella comunicazione tra le diverse componenti della rete dell'emergenza.

## *2) Livello di formazione permanente e aggiornamento*

I medici dipendenti del S.S.N. che già operano nel sistema di emergenza - urgenza sanitaria (D.E.A. e/o Pronto Soccorso, Punti di Primo Intervento, Centrali Operative, Mezzi di soccorso, etc.) mantengono per gli aspetti clinici organizzativi e relazionali un livello di formazione permanente e un aggiornamento specifico, mediante appositi corsi.

### **a2) Medici convenzionati dell'emergenza territoriale (D.P.R. 270/2000)**

#### *1) Livello di formazione di accesso*

L'attuale requisito di accesso al sistema di emergenza-urgenza per i medici a rapporto convenzionale è definito dall'Allegato "P" del D.P.R. n. 270/2000.

#### *2) Livello di formazione di base*

I programmi dei corsi hanno lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi clinico-assistenziali e organizzativi e relazionali definiti e condivisi a livello regionale.

#### *Obiettivi clinico-assistenziali*

1. conoscenza e gestione delle procedure di triage intra ed extra-ospedaliero;
2. sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali nell'età adulta e pediatrica;
3. trattamento di base e avanzato nella fase pre-ospedaliera e ospedaliera del paziente traumatizzato nell'età adulta e pediatrica;
4. conoscenza e capacità di attuare i percorsi clinici che garantiscono la continuità delle cure;

#### *Obiettivi organizzativi*

1. conoscenza dell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
2. conoscenza dell'organizzazione del sistema di emergenza urgenza e dei relativi protocolli;
3. conoscenza delle modalità complessive del trasporto sanitario della rete regionale dell'emergenza;
4. acquisizione delle capacità di predisporre e utilizzare i protocolli operativi organizzativi, clinici, ospedalieri e territoriali;
5. conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi di comunicazione e delle tecnologie;
6. conoscenza degli aspetti medico-legali nell'urgenza ed emergenza;
7. conoscenza delle modalità di coordinamento con Enti istituzionali preposti all'emergenza non sanitaria;
8. conoscenza e capacità di gestione di protocolli organizzativi e assistenziali, attivati nell'ambito di maxiemergenze, grandi eventi ed emergenze non convenzionali;
9. conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza.

### *Obiettivi relazionali*

1. acquisizione delle capacità di relazione d'aiuto;
2. conoscenza e gestione del lavoro di equipe;
3. gestione dello stress e dei conflitti;
4. acquisizione delle capacità di relazione nella comunicazione tra le diverse componenti della rete dell'emergenza;

### *3 Livello di formazione permanente e aggiornamento*

I medici dell'emergenza territoriale che già operano nel sistema di emergenza - urgenza sanitaria (D.E.A. e/o Pronto Soccorso, Punti di Primo Intervento, Centrali Operative, Mezzi di soccorso, etc.) mantengono, per gli aspetti clinici organizzativi e relazionali, un livello di formazione permanente e un aggiornamento specifico, mediante appositi corsi.

Il tirocinio guidato previsto per il livello di accesso, di cui all'allegato "P" del D.P.R. 270/2000 e per il livello di formazione permanente, si svolge presso le Centrali Operative del 118, i mezzi di soccorso dell'emergenza territoriale e i D.E.A.

Tale percorso formativo è raccomandato per tutti i medici che operano nel sistema dell'emergenza intra ed extraospedaliera.

### **b) INFERMIERI**

Al fine di garantire una tempestiva, appropriata ed efficace risposta del sistema di emergenza – urgenza sanitaria, indipendentemente dal livello formativo già acquisito, si ritiene opportuno avviare programmi uniformi di formazione ed aggiornamento per gli infermieri operanti nel sistema, inclusi coloro che svolgono funzioni di coordinamento.

I programmi dei corsi hanno lo scopo di raggiungere obiettivi clinico-assistenziali, organizzativi e relazionali, definiti e condivisi a livello regionale.

#### *1) Livello di formazione di base specifica*

##### *Obiettivi clinico-assistenziali*

1. gestione delle procedure di triage intra ed extraospedaliero;
2. sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali nell'età adulta e pediatrica;
3. supporto di base avanzato nella fase preospedaliera e ospedaliera del paziente traumatizzato nell'età adulta e pediatrica;
4. conoscenza dei percorsi assistenziali che garantiscono la continuità delle cure.

##### *Obiettivi organizzativi*

1. conoscenza dell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
2. conoscenza dell'organizzazione del sistema di emergenza urgenza e dei relativi protocolli;
3. conoscenza delle modalità complessive del trasporto sanitario della rete regionale dell'emergenza;

4. acquisizione delle capacità di predisporre e utilizzare i protocolli operativi organizzativi, assistenziali, ospedalieri e territoriali;
5. conoscenza e utilizzo dei sistemi di comunicazione e delle tecnologie in uso;
6. conoscenza degli aspetti medico-legali nell'urgenza ed emergenza;
7. conoscenza delle modalità di coordinamento con Enti istituzionali preposti all'emergenza non sanitaria;
8. conoscenza e utilizzo di protocolli organizzativi e assistenziali, attivati nell'ambito di maxiemergenze, grandi eventi ed emergenze non convenzionali;
9. conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza.

#### *Obiettivi relazionali*

1. acquisizione delle capacità di relazione d'aiuto;
2. conoscenza e gestione del lavoro di equipe;
3. gestione dello stress e dei conflitti;
4. acquisizione delle capacità di relazione nella comunicazione tra le diverse componenti della rete dell'emergenza.

#### *2) Livello di formazione permanente e aggiornamento*

Gli infermieri, inclusi quelli con funzioni di coordinamento, operanti nel sistema dell'emergenza – urgenza, mantengono un livello di formazione permanente e un aggiornamento specifico per gli aspetti assistenziali, organizzativi e relazionali mediante appositi corsi.

#### **c) SOCCORRITORI**

Il personale volontario o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 27/3/92) (inclusi gli autisti) che svolge la sua attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del “sistema 118”, deve essere in possesso della qualifica di Soccorritore.

Tale qualifica viene conferita dopo la frequenza ed il superamento di un apposito corso, secondo modalità organizzative definite in ambito regionale.

Il Soccorritore deve possedere, inoltre, le conoscenze di base e le capacità utili per l'espletamento delle attività inerenti il trasporto ordinario per conto del S.S.N., secondo programmi, modalità di svolgimento e verifiche da stabilirsi a livello regionale.

Nello svolgimento dei percorsi formativi, programmati e coordinati dalle Centrali Operative del 118 territorialmente competenti, le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi anche di Enti e Associazioni di volontariato convenzionati aventi articolazione regionale

Il personale Soccorritore, operante nel sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria ed in particolare nel “sistema 118”, deve ricevere una formazione che rispetti gli stessi requisiti di uniformità del personale sanitario.

I programmi dei corsi hanno lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi che assicurino conoscenza, operatività e comportamenti tali da garantire un livello idoneo di prestazioni.



### *1) Livello di formazione di base specifica*

#### *Obiettivi assistenziali e organizzativi*

1. conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza;
2. conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero;
3. nozioni di organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
4. conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base e utilizzo del defibrillatore semiautomatico;
5. conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione e gestione del paziente traumatizzato;
6. conoscenza dei protocolli attivati all'interno della Centrale Operativa e sui mezzi di soccorso;
7. conoscenza dei protocolli attivati nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere inserite nel sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria;
8. conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti all'emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco, etc.);
9. conoscenza e capacità di controllo di attrezzature di competenza presenti sui mezzi di soccorso e degli strumenti di radiocomunicazione;
10. conoscenza delle modalità di integrazione dei protocolli operativi per maxiemergenze, grandi eventi ed emergenze non convenzionali;
11. capacità di relazione con l'èquipe e con l'utenza;
12. elementi di medicina legale.

I corsi devono prevedere la simulazione delle reali condizioni in cui il soccorritore dovrà operare e l'apprendimento di abilità specifiche, avvalendosi anche della collaborazione, in qualità di docenti, di operatori già impegnati nel sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria.

### *2) Livello di formazione permanente e aggiornamento*

Per i soccorritori che già operano nel sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria è prevista una formazione e aggiornamento sulle principali attività ordinarie a garanzia della continuità della preparazione raggiunta.

Il medesimo percorso formativo dovrà essere adottato per tutti gli operatori e le figure dipendenti del S.S.N. che svolgono la loro attività nel sistema di emergenza-urgenza, compreso il personale non infermieristico addetto all'assistenza.

#### **d) PERSONALE TECNICO**

Detto personale, se presente, svolge funzione tecnica secondo modalità organizzative definite in sede aziendale.

Per tale funzione è previsto un solo livello di formazione avente lo scopo di raggiungere obiettivi di conoscenza degli aspetti tecnologici e toponomastici del sistema:

1. nozioni generali di organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
2. conoscenza dei sistemi tecnici e di comunicazione in dotazione alla Centrale Operativa e ai mezzi di soccorso;
3. conoscenza dei protocolli attivati all'interno della Centrale Operativa e sui mezzi di soccorso;
4. conoscenza dei protocolli attivati nelle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere inserite nel sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria;
5. conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti all'Emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco, etc.);
6. conoscenza delle modalità di integrazione dei protocolli operativi per maxiemergenze, grandi eventi ed emergenze non convenzionali;
7. modalità di rapporto con gli operatori del sistema e l'utenza.